

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROSSI CARLEO LILIANA

Nella seduta del 11/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 11/01/2008, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione e di avere successivamente stipulato, in data 19/09/2008, un ulteriore contratto di finanziamento con delegazione di pagamento.

Fa presente che in entrambi i casi il datore di lavoro rinunciava a vincolare il TFR al finanziamento, depennando la relativa clausola.

Lamenta, tuttavia che, a seguito di richiesta di anticipo del TFR, il datore di lavoro le comunicava l'impossibilità di procedervi, stante il vincolo imposto dall'intermediario in ragione di clausole previste dalle condizioni di contratto dei due finanziamenti con questi stipulati e delle quali chiede venga dichiarata la inefficacia.

Si richiama, pertanto ad una precedente decisione dell'ABF (decisione n. 388/2011), che ha già dichiarato la vessatorietà di clausole contrattuali quali quella in oggetto.

Fa presente che per nessuno dei due contratti è stata approvata specificamente la relativa clausola, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. e che negli atti di benestare

rilasciati dal datore di lavoro, quest'ultimo escludeva, depennando la relativa previsione, il divieto di richiedere anticipazioni sul TFR.

Chiede, quindi, di dichiarare l'inefficacia dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto contro cessione del quinto e dell'art. 6 del finanziamento con delegazione di pagamento le quali prevedono un impegno a non richiedere anticipazioni sul TFR fino a completo rimborso del prestito e chiede che l'intermediario dia immediata comunicazione al datore di lavoro della autorizzazione allo svincolo delle somme accantonate a titolo di TFR. Chiede, infine, il rimborso delle spese legali.

L'intermediario fa presente di avere negato l'autorizzazione in presenza di una clausola, sottoscritta dal ricorrente, che è da ritenersi legittima. Rileva, in primo luogo, che non assume alcun rilievo la circostanza che l'atto di benestare rilasciato dall'Amministrazione sarebbe stato, da quest'ultima, emesso privo dell'impegno a vincolare le somme accantonate a titolo di TFR. D'altra parte puntualizza che se l'Amministrazione non si fosse ritenuta obbligata a vincolare dette somme, non avrebbe, successivamente, richiesto l'autorizzazione all'intermediario.

Evidenzia, quindi, la legittimità della clausola contenuta nelle condizioni generali di ambedue i contratti, ciò in quanto le norme sulla cessione del quinto (art. 43 del d.P.R. 180/1950) stabiliscono che, con la stipula del contratto, il debitore pone una sorta di "ipoteca" sul TFR, cosicché, in caso di perdita di lavoro o di impossibilità ad effettuare i pagamenti, autorizza il finanziatore a trattenerlo fino a concorrenza del debito residuo. A tale riguardo fa presente che avrebbe anche potuto considerare una parziale rinuncia alla garanzia, se non fosse che alcune rate di entrambi i prestiti erano insolute. Evidenzia, quindi, l'esistenza di rate insolute al fine di negare l'autorizzazione. Infine, in merito alle spese legali, rileva che l'assistenza professionale davanti all'ABF è facoltativa, con conseguente infondatezza della richiesta di refusione. Chiede, pertanto che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta illegittimità delle disposizioni contrattuali, contenute in condizioni generali di contratto, che vincolano il TFR a garanzia di finanziamenti contro cessione del quinto o con delegazione di pagamento imponendo l' *"impegno a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino a completo rimborso del prestito"*.

In via preliminare, occorre rilevare che quanto contenuto nell'atto di benestare rilasciato dall'Amministrazione che, secondo quanto afferma la ricorrente, ha depennato il divieto di richiedere anticipazioni sul TFR, escludendolo, non ha implicazioni in merito alla validità delle clausole contrattuali sottoscritte dal cliente con l'intermediario. E' infatti incontestabile che le condizioni generali di contratto prevedono una clausola che, seppure non assistita da specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.2 cod. civ., prescrive l'impegno a non richiedere anticipazioni sul TFR. Quali siano gli impegni assunti (o non assunti) dal datore di lavoro nei confronti dell'intermediario con il c.d. atto di benestare appare pertanto, sotto tale profilo, irrilevante. L'atto di benestare, infatti, non integra in alcun modo il regolamento contrattuale dell'operazione.

Per quanto riguarda il regolamento contrattuale, in merito alla contestazione avanzata dalla ricorrente relativa alla mancata specifica sottoscrizione delle clausole in questione, va osservato che, al di là della tutela formale prevista dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (che peraltro manca nel caso specifico), trattandosi di contratti stipulati con un consumatore l'attenzione deve essere incentrata essenzialmente sul profilo sostanziale. Occorre quindi verificare se le clausole in questione determinano “ *a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto* ” (art. 33 comma 1, cod. cons.).

Invero la resistente eccepisce la validità della clausola posto che essa sarebbe destinata ad assolvere una (ulteriore) funzione di garanzia in favore del finanziatore, così come espressamente prevede l'art. 43 del D.P.R. 180/1950 (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza). Tale norma, difatti, secondo la lettura dell'intermediario, pone una sorta di “ipoteca” sul TFR, cosicché in caso di perdita di lavoro o di impossibilità ad effettuare i pagamenti, autorizza il debitore a trattenerlo fino a concorrenza del debito residuo.

Occorre tuttavia considerare che la lettura della disposizione richiamata rende evidente che risulta del tutto estraneo alla portata della norma qualsiasi riferimento alla preclusione per il cedente di richiedere anticipazioni sul TFR, di conseguenza non può revocarsi in dubbio che la clausola in esame non è di certo riprodotiva di disposizioni di legge (v. sul punto diffusamente dec. n. 388/ 2011)

Al fine di valutare la vessatorietà della clausola potrebbe, comunque, soccorrere una lettura sistematica della disciplina vigente.

In tal senso il Collegio di Roma ha di recente evidenziato che, in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, l'esigenza del lavoratore dipendente di non subire una limitazione ingiustificata nell'esercizio di un diritto riconosciutogli ex lege e l'interesse della società finanziaria di richiedere una garanzia, tale bilanciamento potrebbe, al più, consentire la previsione di una garanzia che, comunque, non può estendersi all'intero ammontare del TFR, ma, con riferimento all'ammontare del prestito contratto, deve essere circoscritta al solo debito residuo (dec. n. 8603/2014).

Ne consegue che la funzione della clausola non può di certo essere quella di bloccare il TFR quale massima garanzia possibile, poiché così intesa essa determinerebbe uno squilibrio rilevante tra le rispettive posizioni giuridiche che la clausola attribuisce alle parti. Nel caso di specie una riprova in tal senso si rinviene nella circostanza che l'intermediario ha negato l'autorizzazione alla concessione di un anticipo sul TFR solo in ragione dell'andamento del credito, caratterizzato dalla presenza di alcuni insoluti, lasciando intendere che, qualora detti rapporti avessero avuto un andamento regolare, avrebbe potuto considerare diversamente la richiesta.

Pertanto, tenuto conto della opacità della clausola nella quale non risultano apposte le dovute limitazioni e tenuto conto del fatto che la mancata autorizzazione da parte dell'intermediario allo svincolo del TFR non è legato al rapporto tra l'entità del debito residuo e quello della richiesta anticipazione, la clausola deve essere dichiarata nulla, rientrando tra le clausole vessatorie,

In conformità a quanto è stato in precedenza rilevato (v. dec. 388/2011) la clausola va annoverata tra le “*restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*” (art. 33,

comma 2, lett. t, cod. cons.), con conseguente sanzione di nullità ai sensi dell'art. 36 comma 1, cod. cons.

Il Collegio accertata la vessatorietà della clausola ne dichiara la nullità. Ne discende che lo svincolo al TFR non è soggetto alla autorizzazione dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio accerta, nei limiti di cui in motivazione, la nullità della clausola che esclude il diritto della ricorrente a chiedere anticipi sul TFR.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA